

CONTENUTI DEL TEST DI AMMISSIONE AFC:

PARTE AZIENDALE (Economia aziendale, Ragioneria generale, Controllo di gestione)

- Capacità di inquadrare gli andamenti di un'azienda alla luce del contesto settoriale e ambientale in cui opera;
- Conoscenza dei principali processi e funzioni aziendali;
- Capacità di definire e analizzare le condizioni di equilibrio economico-finanziario di un'azienda;
- Conoscenza delle principali fonti di finanziamento, così come dei concetti di fabbisogno finanziario e autofinanziamento;
- Capacità di riconciliare il risultato economico e il flusso di cassa operativo;
- Conoscenza delle rilevazioni contabili delle principali operazioni aziendali (acquisti/vendite beni e servizi, finanziamenti, investimenti in strumenti finanziari);
- Conoscenza dei criteri generali di redazione (postulati, valutazione ed esposizione) del bilancio (stato patrimoniale e conto economico) secondo le regole italiane e delle sue principali funzioni;
- Conoscenza della struttura dei principali indici di bilancio e dei fondamentali elementi del calcolo del costo di prodotto;

PARTE GIURIDICA

- Le azioni;
- I gruppi di società;
- L'assemblea;
- L'amministrazione;
- Il collegio sindacale. Controllo contabile:
- I sistemi alternativi di amministrazione e controllo;
- Le delibere assembleari nelle S.p.a e le decisioni dei soci nella S.r.l;
- La conoscenza della disciplina delle operazioni straordinarie nelle società di capitali.

CAPITOLO 1: Ruolo e postulati del bilancio di esercizio

1.1. Bilancio come sintesi contabile e bilancio come pacchetto informativo

La definizione generale di Bilancio, afferma che quest'ultimo costituisce un modello, ossia una rappresentazione semplificata, della dinamica gestionale e dei relativi valori economico finanziari, verificatisi nell'esercizio trascorso, racchiudendo, al suo interno, elementi determinati sulla base di prospettive future.

La *definizione tradizionale* di bilancio, definisce esso come la sintesi di periodo del sistema di contabilità generale, finalizzato a mostrare il reddito della gestione trascorsa rimanendo così soggetto alla logica contabile adottata nelle rilevazioni compiute durante l'esercizio. Oltre a questa definizione tradizionale vi è un'altra accezione di bilancio la quale definisce il bilancio come sistema di dati elaborati in ogni esercizio amministrativo, raccolti in un pacchetto (package) informativo, colto ad illustrare, nel suo complesso, lo svolgimento della vita aziendale. Lo scopo è quello di informare sugli esiti dell'esercizio appena concluso. Quindi questa seconda definizione vede il bilancio non solo come la sintesi del sistema contabile (definizione tradizionale), ma anche di altri dati ottenuti con logiche di calcolo diverse, riguardanti un numero più ampio di aspetti, di profili conoscitivi della gestione aziendale, al fine di favorire un apprezzamento più completo ed esteso della gestione stessa al lettore.

Il passaggio dall'accezione tradizionale a quella più ampia del pacchetto informativo, non ha avuto un'evoluzione immediata ma graduale a causa delle funzioni attribuite al bilancio stesso.

Il riferimento, del bilancio, a valori monetari costituisce una enorme potenzialità per interpretare l'evoluzione aziendale (acquisti, finanziamenti, ecc.) e di elevarne a sintesi le risultanze ma, allo stesso tempo, rappresenta il limite principale in quanto molti aspetti della gestione non sono esprimibili in termini monetari. La rappresentazione fornita dal bilancio è parziale, però permette di comprendere l'evoluzione del profilo reddituale, finanziario e patrimoniale avvenuta nell'esercizio offrendone una sintesi. Infatti attraverso il bilancio di esercizio si può determinare il reddito di esercizio.

Caratteristiche: con il bilancio di può valutare se l'azienda sia indirizzata verso il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita; il bilancio ha il ruolo di strumento informativo essenziale per la gestione aziendale.

1.2. Le funzioni del bilancio

Il bilancio di esercizio ricopre la funzione di mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale. Solo se il bilancio evidenzia un risultato economico positivo allora i proprietari possono prelevare una quota di utili con finalità di remunerazione dei capitali precedentemente forniti. Senza la redazione del bilancio, quindi, qualsiasi prelievo di capitali operato dai proprietari potrebbe sfociare in una privazione dei mezzi aziendali che erano stati ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività, ledendo il principio di integrità del capitale. Questa è una *funzione universale* del bilancio di esercizio, alla quale si associa anche l'uso di questo documento come base per stabilire le imposte gravanti sul reddito prodotto dall'azienda. Tuttavia a tale funzione universale se ne associano altre tre:

1. Bilancio come rendiconto;

2. Bilancio come strumento interno di controllo;
3. Bilancio come pacchetto informativo per lettori esterni.

Vediamole nel dettaglio.

La prima funzione attribuita al bilancio, nel 1971, è quella del “rendiconto” in quanto il bilancio è stato utilizzato come strumento informatico per permettere ai proprietari dell’azienda di valutare l’operato degli amministratori (ossia coloro che dirigono concretamente l’azienda). Quindi i proprietari anziché valutare le molteplici decisioni prese durante l’esercizio, usavano il bilancio per valutare la sintesi, cioè la determinazione della variazione della ricchezza conferita a seguito delle operazioni aziendali, ovvero il reddito d’esercizio. In base agli obiettivi reddituali raggiunti dagli amministratori i proprietari decidevano se rinnovare il mandato oppure cessarlo o sostituirli con altri amministratori. Quindi gli amministratori redigendo il bilancio *rendono conto* del loro operato agli amministratori. Ancora oggi questa funzione di bilancio assume un’importanza fondamentale soprattutto in tutti quei casi dove gli amministratori sono distinti dai soggetti proprietari.

Proprio per la sua caratteristica di sintesi della gestione ed espressione della capacità di ricchezza, il bilancio assume un contenuto conoscitivo importante anche per gli stessi amministratori e per i soggetti che collaborano all’interno dell’azienda stessa. Ciò fa sì che questi soggetti utilizzino il bilancio come uno *strumento di controllo interno*, in quanto dall’interpretazione del documento emergono giudizi sulla situazione finanziaria ed economica in grado di illuminare le scelte future che gli amministratori dovranno intraprendere per la gestione dell’azienda. Inoltre il modello di bilancio non è solo usato per interpretare la dinamica passata ma anche per prospettare possibili evoluzioni future, divenendo quindi un fondamentale strumento di simulazione economico-finanziaria. Da qui ne discende il fatto che il bilancio sia uno *strumento di controllo a consuntivo* (a posteriori) *ed a preventivo* (a priori) *della gestione aziendale*.

In funzione del crescente peso delle aziende nel condizionare la vita dell’intera società, la gamma di soggetti interessati alle sorti delle aziende si è ampliata. Non più soltanto soggetti interni ma pure soggetti esterni come clienti, fornitori hanno un interesse verso le sorti dell’azienda in quanto, dal comportamento di quest’ultima, dipende o meno il soddisfacimento di interessi personali. Questi soggetti sono noti come *stakeholder*, e necessitano di informazioni per valutare la capacità dell’azienda di garantire il soddisfacimento dei propri interessi. Il bilancio d’esercizio è il documento che fornisce, appunto, una visione dello stato di salute aziendale a tutti i soggetti interessati all’azienda. In funzione della tipologia di stakeholder il bilancio tradizionalmente inteso non soddisfa interamente le esigenze informative, in casi come questo i dati contabili forniti dal bilancio non sono sufficienti per questo l’azienda dovrà fornire informazioni anche di natura non monetaria. Tali informazioni potranno però essere inserite nel pacchetto informativo centrato sul bilancio di esercizio. Questa funzione informativa del bilancio giustifica il passaggio dalla tradizionale nozione contabile del bilancio di esercizio e quella di “pacchetto informativo”. In questa terza funzione, gli utenti privilegiati del bilancio saranno allora soggetti esterni interessati alle sorti della combinazione produttiva. A confermare ciò, l’art. 11 stabilisce che “*destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.*”

A differenza delle prime due funzioni del bilancio (Bilancio come rendiconto, bilancio come strumento interno di controllo) per la quale gli utenti privilegiati sono soggetti “interni” all’azienda, l’ultima funzione di bilancio è destinata agli stakeholder, che sono soggetti esterni

all'azienda. Quindi in quest'ultima prospettiva, il bilancio è chiamato a soddisfare i bisogni informativi di quest'ultimi, di conseguenza il documento deve risultare un supporto informativo affidabile. In aggiunta, gli utenti esterni non sono solo interessati a conoscere le risultanze e le prospettive della gestione di una azienda ma anche a compararle con quelle di altre aziende verso le quali potrebbero rivolgere la loro attenzione. Pertanto l'informazione contenuta nel bilancio di esercizio non deve soltanto essere *chiara e comprensibile* ma deve anche essere *comparabile* con quella di altre aziende e dei relativi bilanci.

Il fatto che il bilancio debba soddisfare le esigenze dei vari stakeholder, comporta che il bilancio diventi un documento "pubblico". Il fatto che il bilancio sia pubblico comporta dei problemi in quanto i concorrenti dell'azienda possono trarre importanti informazioni da impiegare contro l'azienda stessa. Da ciò si deduce un contrasto tra le esigenze di riservatezza interna e il soddisfacimento dei bisogni informativi degli stakeholder, questo contrasto può essere composto pensando a due profili:

- In questo profilo, il bilancio tenderà a soddisfare una parte delle esigenze conoscitive dei soggetti esterni ma non le esaudirà completamente; il bilancio conterrà dati di sintesi e di comune interesse, come il reddito d'esercizio, mezzi propri, etc. Starà poi agli utenti esterni contrattare con l'impresa per acquisire i dati non compresi qualora questi si rivelino importanti per le loro decisioni. Si tratta di un processo di contrattazione privata dei dati gestionali e l'azienda avrà piena libertà nello scegliere se disvelare o meno dati riservati, in funzione della convenienza valutata di volta in volta;
- Il secondo profilo prevede forme diverse di bilancio, nel senso che a strutture più analitiche di bilancio destinate agli utenti interni e non rese pubbliche, si possono affiancare strutture più sintetiche, da diffondere pubblicamente per informare gli utenti esterni.

Quindi, il bilancio d'esercizio deve essere *unico* per logica e norma di legge, cioè in grado di soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti interni ed esterni l'azienda.

1.3 I principi contabili come regole di bilancio: uno sguardo al quadro normativo

Nel nostro paese la base normativa che disciplina la redazione del bilancio d'esercizio nelle società di capitali, è costituita dagli articoli del Codice Civile (art. 2423 – 2435ter). Per quanto riguarda le società di persone e le imprese individuali, vale solo il riferimento all'art. 2426 c.c. che tratta dei criteri di valutazione delle poste dello Stato Patrimoniale.

| | |
|--------|--|
| OIC 1 | I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio |
| OIC 2 | Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare |
| OIC 4 | Fusione e scissione |
| OIC 5 | Bilanci di liquidazione |
| OIC 8 | Le quote di emissione gas ed effetto serra |
| OIC 9 | Svalutazione per perdite durevoli |
| OIC 10 | Rendiconto finanziario |
| OIC 11 | Bilancio d'esercizio, finalità e postulati |

Ad integrazione ed interpretazione di queste norme sono stati emanati dei principi contabili da parte, in Italia, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNDC-CNR). Tali principi sono stati poi rivisitati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). L'OIC è un ente che ha lo scopo di integrare e interpretare tecnicamente le disposizioni del legislatore italiano, sia di facilitare l'adozione in Italia delle regole contabili internazionali.

| | |
|--------|--|
| OIC 12 | Composizione e schemi del bilancio di esercizio |
| OIC 13 | Rimanenze |
| OIC 14 | Disponibilità liquide |
| OIC 15 | Crediti |
| OIC 16 | Immobilizzazioni materiali |
| OIC 17 | Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto |
| OIC 18 | Ratei e risconti |
| OIC 19 | Debiti |
| OIC 20 | Titoli di debito |
| OIC 21 | Partecipazioni e azioni proprie |
| OIC 23 | Lavori in corso su ordinazione |
| OIC 24 | Immobilizzazioni immateriali |
| OIC 25 | Imposte sul reddito |
| OIC 26 | Operazioni, attività e passività in valuta estera |
| OIC 28 | Patrimonio netto |
| OIC 29 | Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio |
| OIC 30 | I bilanci intermedi |
| OIC 31 | Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto |
| OIC 32 | Strumenti finanziari derivati |

Il ruolo attuale dei principi dell'OIC in Italia è definito dal D.lgs 139/2015. La legge italiana qualifica i principi contabili dell'OIC come prassi tecniche volte ad interpretare le norme civilistiche fornendo le necessarie applicazioni. Ad esempio l'OIC 11 chiarisce la gerarchia dei principi contabili, tale documento infatti stabilisce che nei casi in cui i principi emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società includerà uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchico decrescente:

1. In via analogica, ossia considerando le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano di casi simili;
2. Le finalità ed i postulati di bilancio.

Il ruolo pubblico dell'OIC sono stati riconosciuti dalla legge n° 116/2014 all'art. 9 bis, il quale stabilisce che l'OIC:

- Emanava i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile;
- Fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile;
- Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa. Inoltre l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente ed adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza ed economicità.

Per quanto riguarda le società non quotate non vi è un obbligo sancito legislativamente di seguire i principi contabili dell'OIC, anche se nella prassi la loro applicazione viene attuata lo stesso. Mentre, per le società quotate dal 2005 vi è l'obbligo, in Italia, di applicare i principi contabili internazionali ossia quei principi emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB), anziché i principi dell'OIC e quelli emanati dal Codice Civile.

| | |
|--|--|
| Società quotate, Banche, Società finanziarie, SIM, SGR, Assicurazioni, Istituti di moneta elettronica. | Uso IAS/IFRS <u>obbligatorio</u> sia nel bilancio d'esercizio che consolidato. |
| Altre società se oltre i limiti di cui all'art. 2435 bis (redazione del bilancio in forma abbreviata) | Uso IAS/IFRS <u>facoltativo</u> sia nel bilancio d'esercizio che consolidato. |
| Altre società se inferiori ai limiti di cui all'art. 2435 bis. | Uso IAS/IFRS <u>vietato</u> . |

Campo applicativo corrente degli IAS/IFRS

La determinazione del reddito imponibile affidata alle regole del TUIR è ispirata al principio di derivazione del reddito fiscale dal reddito scaturente dal bilancio civilistico. In questo senso i costi imputati in Conto Economico sono fiscalmente deducibili se le norme fiscali non dispongono diversamente. E d'altro canto i ricavi imputati al Conto Economico sono imponibili, a meno che specifiche norme fiscali non prevedano la non tassazione.

1.4 I postulati del bilancio di esercizio secondo il Codice Civile (art. 2423-2423 bis)

I postulati sono i principi basilari che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio.

Art. 2423: La redazione del bilancio

1° comma: *“gli amministratori devono redigere il bilancio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa.”*

In questo comma viene descritta la struttura del bilancio. Va subito notato il fatto che la redazione del bilancio d'esercizio è a capo degli amministratori della società ed è un diritto/dovere attribuito a questi soggetti.

I componenti del bilancio sono:

- Conto Economico, sintetizza l'intera dinamica reddituale dell'esercizio trascorso consentendo di calcolare il reddito d'esercizio dopo aver fornito distinta evidenza a classi di ricavi e di costi;
- Stato Patrimoniale, espone alla data di chiusura dell'esercizio (31/12) una fotografia degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'azienda;
- Rendiconto Finanziario, sintetizza i flussi di entrate e uscite di liquidità delle tre gestioni (operativa, investimenti e finanziamenti), ed evidenzia la variazione complessiva delle disponibilità liquide avvenuta nell'esercizio;
- Nota Integrativa, ha funzione di commentare i dati contenuti nei prospetti precedentemente elencati.

2° comma: *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.”*

Questa espressione rappresenta la cosiddetta clausola generale di stesura del bilancio. Da questo comma discendono tre caratteristiche che il bilancio deve avere:

1. Il bilancio deve essere **chiaro** ossia deve essere comprensibile per gli utenti esterni all'azienda;

2. La **correttezza** deve essere interpretata come onestà, neutralità ossia come volontà degli amministratori di redigere un bilancio che non privilegi per forma e contenuto qualche centro di interesse particolare. Tuttavia la correttezza può essere meglio interpretata ricorrendo al concetto di verificabilità. Affinché l'informazione contenuta nel bilancio possa essere affidabile per i destinatari, il bilancio stesso e le scritture dalle quali deriva devono essere verificabili, in modo che un controllo delle stesse sia capace di confermare o meno l'attendibilità del medesimo;
3. Sul concetto di **veritiero**, ossia aderente al vero, si deve sottolineare il fatto che il bilancio non potrà mai esprimere valori che aspirino ad esattezze matematiche, questo perché nel bilancio sono inseriti anche valori stimati e congetturati, che sono grandezze soggettive. Quindi il bilancio non potrà mai esprimere una verità assoluta ed incontrovertibile. Ciò nonostante gli amministratori dovranno presentare un bilancio attendibile, che tenda a rispecchiare la realtà gestionale, in questa opera di valutazione saranno di supporto i principi contabili che forniranno un insieme di regole standard come guida per i processi valutativi.

3° comma: *“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.”*

In questo comma il legislatore introduce il postulato di completezza informativa. Quindi nonostante il codice civile imponga un'informativa di base obbligatoria, definisce che è altresì obbligatorio inserire anche altre informazioni, qualora il lettore del bilancio abbia bisogno di ulteriori informazioni per una rappresentazione veritiera e corretta.

4° comma: *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”*

Con questo comma il legislatore ha imposto un obbligo di derogare ad una o più disposizioni di legge, qualora in casi eccezionali risultassero incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta.

Il **5° comma** risulta speculare al terzo ma agendo in senso contrario. Inoltre continua il quarto comma affermando che i motivi della deroga devono essere indicati ed illustrati in Nota Integrativa. Inoltre la deroga ha un impatto quantitativo ed inoltre di per sé non può causare un invio a Conto Economico di ricavi. Per cui se la deroga portasse ad incrementare una attività o diminuire una passività, in contropartita si deve rilevare l'incremento di una riserva del patrimonio netto, come se fossero “utili potenziali” non ancora realizzati.

I postulati di bilancio dell'art. 2423bis: *“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.”*